



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE UCCIARDONE
MAR. AA.CC. C. DI BONA
UFFICIO DEL DIRETTORE

Oggetto: Concessione di congedo straordinario per trasferimento.

IL DIRETTORE

- Vista l'istanza, proposta in data 29.03.2025, dall'Agente [REDACTED], il quale chiede di fruire del congedo straordinario per trasferimento di cui all'art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, per giorni venti decorrenti dal 22.04.2025;
- Considerato che il dipendente in parola non è stato autorizzato a fruire del detto congedo per trasferimento presso la sede di provenienza;
- Preso atto che il suddetto Agente [REDACTED] è stato qui trasferito con decorrenza dal 24.02.2025, proveniente dalla C.C. di Brescia;
- Considerato che il congedo straordinario per trasferimento, giusta l'interpretazione offerta dalla lettera circolare n. 256887/1 del 02.12.1996, deve essere fruito nell'immediatezza del trasferimento stesso, salve le cause di differimento ivi previste;
- Atteso che l'Agente [REDACTED] nell'istanza del 29.03.2025, afferma di avere necessità di fruire del congedo ordinario di trasferimento al fine di far effettuare lavori urgenti presso la propria abitazione [REDACTED] e produce quale documentazione dimostrativa preventivo di spesa rilasciato da impresa del settore edile;
- Considerato che, con decisione del 02.04.2025, notificata il 03.04.2025, questa Direzione ha autorizzato l'Agente [REDACTED] a fruire di congedo straordinario per trasferimento di cui all'art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, per giorni dieci decorrenti dal 22.04.2025 in considerazione della non ricorrenza delle condizioni (personale ammogliato o con famiglia a carico o con più di dieci anni di servizio) per la concessione dei venti giorni richiesti;
- Preso atto altresì della comunicazione, datata 07.04.2025, con cui il suddetto [REDACTED] chiede la revisione della decisione del 02.04.2025, asserendo che nella previsione dell'art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 non possono non ricomprendersi i dipendenti conviventi more uxorio il cui status sia comprovato, come nel suo caso, da certificazione anagrafica;

Visto l'art. 15 D.P.R. 395/1995;

Valutato il tenore del dettato normativo che appare restrittivo al punto di non lasciare spazio ad interpretazioni quale quella proposta dal dipendente;

Considerato che il dipendente non asserisce, né dimostra, di avere di familiari a carico, non essendo sicuramente sufficiente la mera convivenza con altra persona per ritenere integrato tale presupposto;

Ritenuta l'istanza di riesame non accoglibile;

NON ACCOGLIE

L'istanza, di revisione avanzata dall'Agente [REDACTED] A, con comunicazione datata 07.04.2025, della decisione del 02.04.2025 con cui questa Direzione ha riconosciuto il diritto alla fruizione del congedo straordinario per trasferimento di cui all'art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, per giorni dieci decorrenti dal 22.04.2025 e, pertanto, per l'effetto,

CONFERMA

L'autorizzazione, a fruire del congedo straordinario per trasferimento di cui all'art. 15 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, per giorni 10 decorrenti dal 22.04.2025, già concessa [REDACTED] A, con comunicazione datata 07.04.2025, chiede la revisione della decisione del 02.04.2025.

Il presente provvedimento è ricorribile in via gerarchica innanzi il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia o in via straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di trenta o centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica, nonché innanzi il T.A.R. competente per territorio entro i termini previsti dalla legge.

Palermo, 14.04.2025

Il direttore
Prestopino